

BOZZE DI STAMPA

11 febbraio 2026

N. 1

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (1785)**

## EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

### Art. 1

#### 1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Le consultazioni referendarie, relative all'anno 2026, si svolgono contemporaneamente con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative.

*Consequentemente:*

*al comma 2, sopprimere le parole: "In ragione del prolungamento delle operazioni di votazioni di cui al comma 1,";*

*alla rubrica, sostituire le parole: "per il prolungamento delle" con le seguenti: "in materia di".*

## 1.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1.bis. In caso di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie e di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, le consultazioni referendarie si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative e per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti *referendum*."

---

## 1.3

GAUDIANO, MAIORINO, CATALDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2 sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

b) al comma 5, ovunque ricorra, sostituire le parole: "6.117.690 euro" con le seguenti: "8.156.820 euro";

c) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: "6.107.690 euro" fino al termine del periodo con le seguenti: "8.143.587 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 13.233 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno."

---

## 1.4

MUSOLINO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, sostituire le parole "2025 e 2026" con le seguenti "2026 e 2027".

---

## 1.5

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma."

---

## 1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.

---

## 1.7

MUSOLINO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in

cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle Province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo del presente comma.

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

#### LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 è emerso il tema di quanti, per motivo di lavoro, cura o studio si trovano in una città diversa dal luogo di residenza e, pertanto, non riescono ad esercitare il diritto di voto;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per quanto di sua competenza, di adottare ogni utile iniziativa volta a facilitare quanto prima l'adozione di norme che consentano agli elettori che si trovino in un comune diverso da quello di residenza, di poter partecipare alle competizioni elettorali e referendarie, tenendo anche conto della praticabilità e sostenibilità di eventuali modalità del voto anticipato presidiato.

---

## G1.100

LISEI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026,

premesso che

in occasione delle Elezioni per il Parlamento europeo del 2024 e dei Referendum abrogativi del 2025 ha trovato applicazione, in via sperimentale, una disciplina per l'esercizio del voto degli elettori "fuori sede";

di tale sperimentazione, il Ministero dell'interno ha rassegnato al Parlamento una dettagliata Relazione, come previsto dal decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, con l'indicazione analitica e sintetica dei dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario;

nel 2024 furono presentate 23.769 istanze di ammissione al voto fuori sede, delle quali 21.699 riguardarono studenti ed elettori domiciliati in una circoscrizione diversa da quelle di residenza;

nel 2025 gli elettori che hanno presentato l'istanza di ammissione al voto "fuori sede" sono stati 67.082, con partecipazione effettiva di circa 59.000;

nella Relazione al Parlamento si suggerisce che, al fine di valutare complessivamente l'impatto delle misure previste nel decreto-legge n. 27/2025 sull'affluenza dei votanti "fuori sede" ai referendum del 2025, è necessario disporre di dati più strutturati ed aggiornati rispetto a quelli riportati nel c.d. "Libro Bianco" sull'astensionismo;

la stima degli elettori fuori sede fissata in circa 4,9 milioni nel Libro Bianco è definita nello stesso documento - che resta un'ottima base di analisi del fenomeno dell'astensionismo e di alcuni possibili rimedi - come elaborazione sperimentale derivata da "segnali amministrativi di lavoro/studio" in province diverse da quelle di residenza sulla base di dati estratti da una molteplicità di banche dati amministrative;

le scelte e le valutazioni del decisore politico nel prosieguo dell'iter parlamentare dei provvedimenti sul voto dei "fuori sede" non possono procedere in maniera efficace in assenza di dati più realistici sulla consistenza quantitativa e territoriale dei "fuori sede";

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa per il coinvolgimento dell'Istituto Nazionale di Statistica in un'attività censuaria per l'aggiornata definizione del

corpo elettorale "fuori sede" per motivi di studio e lavoro, anche grazie alle potenzialità degli strumenti di rilevazione annuale riferibili al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

---

## **G1.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 è emerso il tema di quanti, per motivo di studio si trovano in una città diversa dal luogo di residenza e, pertanto, non riescono ad esercitare il diritto di voto;

l'articolo 48 della Costituzione italiana riconosce il diritto di voto come fondamento della partecipazione democratica, la cui effettività deve essere garantita dallo stato; l'articolo 34 tutela il diritto allo studio quale strumento essenziale di emancipazione individuale e collettiva; l'articolo 3 della Costituzione impegna la Repubblica non solo a garantire l'uguaglianza formale, ma soprattutto a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e territoriale che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali;

in Italia oltre 450.000 studenti universitari studiano in un territorio diverso da quello di residenza, sostenendo costi elevati per affitti, trasporti e servizi, in un contesto già segnato dall'aumento del costo della vita e dalla crescente precarizzazione delle condizioni materiali di esistenza.

nel testo in esame non è prevista alcuna disposizione che consenta agli studenti fuorisede di votare nel luogo nel quale studiano;

in mancanza di misure di accompagnamento, la collocazione temporale del referendum, a ridosso dell'inizio delle vacanze pasquali fissato per il 2 aprile 2026, costringerà quasi mezzo milione di studenti fuorisede a scegliere tra il diritto allo studio e il diritto di voto, configurando una condizione inaccettabile in uno Stato che si fonda sulla partecipazione democratica; tale situazione produce una limitazione indiretta ma sostanziale del diritto di voto, che colpisce in modo selettivo le persone giovani, con minori disponibilità economiche e residenti in territori periferici o svantaggiati;

la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che i diritti fondamentali non possono essere compressi per ragioni organizzative o amministrative, e che spetta alle istituzioni pubbliche adottare soluzioni ragionevoli e proporzionate per garantirne l'effettività;

il calendario accademico delle Università pubbliche italiane è definito da un sistema misto che combina linee guida e indirizzi del Ministero dell'Università e della Ricerca con l'autonomia organizzativa dei singoli at-

nei, mentre le università private stabiliscono in piena autonomia il proprio calendario;

l'autonomia universitaria, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, non esclude ma anzi presuppone un ruolo di indirizzo e coordinamento dello Stato, in particolare attraverso il Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione sul buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione;

le Università italiane hanno già dimostrato, anche in anni recenti, di poter adottare con efficacia strumenti di didattica mista e a distanza, garantendo inclusione, accessibilità e continuità formativa;

l'adozione temporanea della didattica mista in un arco temporale circoscritto rappresenta una misura proporzionata, sostenibile e immediatamente attuabile, idonea a conciliare l'esercizio dei diritti politici con il diritto allo studio.

Tutto ciò premesso, si impegna il Governo:

1. ad attivarsi per quanto di propria competenza, affinché le Università statali e non statali, d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), adottino modalità di didattica mista (in presenza e a distanza) per il periodo compreso tra il 23 marzo e il 7 aprile 2026, al fine di consentire agli studenti fuorisede di esercitare il diritto di voto senza subire penalizzazioni nel proprio percorso di studio;
2. a promuovere, tramite il Ministero dell'Università e della Ricerca, un coordinamento nazionale che garantisca uniformità, trasparenza e tempestività nell'attuazione di tali misure, evitando disparità tra atenei e territori;
3. ad avviare un percorso politico e legislativo volto all'introduzione di soluzioni strutturali e permanenti per garantire il diritto di voto alle cittadine e ai cittadini fuorisede, superando l'attuale modello emergenziale e frammentario;
4. a valorizzare, anche in prospettiva futura, l'uso delle tecnologie digitali come strumenti di inclusione democratica e sociale, nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie di sicurezza e segretezza del voto.

---

### **G1.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni

elettorali e referendarie dell'anno 2026 è emerso il tema di introdurre una disciplina per vietare durante le campagne elettorali e referendarie l'uso ingannevole e manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale e di deepfake;

l'articolo 1 detta, tra l'altro, norme per l'ipotesi di abbinamento tra consultazioni referendarie ex articolo 75 o articolo 138 della Costituzione ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;

l'importanza di un referendum confermativo sul tema della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura risiede nel suo impatto su uno dei pilastri dell'equilibrio costituzionale: l'indipendenza della magistratura e l'organizzazione della giustizia. È un momento di democrazia diretta, raro ma fondamentale perché tocca nel vivo l'autonomia della magistratura. Una sua riforma modifica il sistema di nomine, elezioni o composizione e può cambiare i rapporti tra politica e giustizia; di fatto il referendum assume grande rilievo istituzionale;

vietare l'uso ingannevole e manipolativo dell'intelligenza artificiale e dei deepfake durante le campagne elettorali e referendarie è fondamentale perché la democrazia si basa su un'informazione libera, corretta e trasparente. I deepfake e l'IA possono falsificare video, audio o testi per ingannare gli elettori, minando la possibilità di un voto consapevole;

contenuti falsi possono distorcere la percezione dei candidati o dei temi del referendum, orientando l'opinione pubblica con bugie, diffamazioni o propaganda occulta;

i deepfake possono diffondersi rapidamente sui social, raggiungendo milioni di persone prima che vengano smentiti, con effetti immediati e difficili da contenere;

se gli elettori non sanno distinguere tra verità e finzione, si genera sfiducia nel sistema elettorale, nei media e nei risultati del voto;

inoltre, come già accaduto e documentato l'uso di IA e deepfake può essere sfruttato anche da attori esterni per destabilizzare le elezioni e influenzare l'esito politico di un Paese;

infine, le tecnologie manipolative possono compromettere l'immagine e la reputazione dei candidati, violandone la dignità e la privacy; pertanto vietare l'uso ingannevole dell'intelligenza artificiale e dei deepfake nelle campagne elettorali è essenziale per difendere la verità, garantire un voto libero e consapevole, e proteggere la democrazia da manipolazioni, disinformazione e interferenze,

si impegna il Governo:

per quanto di sua competenza, ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ogni iniziativa utile volta ad introdurre una disciplina che vieti durante le campagne elettorali e referendarie l'uso ingannevole e manipolativo dei sistemi di intelligenza artificiale e di deepfake.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### "Art. 1.1

*(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026)*

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

---

## 1.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 1.1

*(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026)*

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una

sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

---

### 1.0.3

LOMBARDO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 1.1.**

*(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 138 della Costituzione relative all'anno 2026)*

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2026, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono tempo-

raneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il dodicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle

persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70. 8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

---

#### 1.0.4

MUSOLINO, PAITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### "Art. 1.1.

*(Modalità di esercizio del voto per gli elettori temporaneamente domiciliati fuori sede)*

1. In occasione delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dell'elezione o della votazione, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile,

con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. 6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70. 8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

---

### 1.0.5

MUSOLINO, PAITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 1.1.**

*(Modalità di esercizio del voto per gli elettori temporaneamente domiciliati fuori sede)*

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, delle elezioni comunali e regionali, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dell'elezione o della votazione, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio

acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. 6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70. 8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

---

### 1.0.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### "Art. 1.1.

*(Proroga della disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie)*

1. La disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 2, commi da 2 a 8-bis, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, è prorogata per l'anno 2026 e si applica anche ai *referendum* previsti dall'articolo 138 della Costituzione. Ai fini della sua proficua applicazione per l'anno 2026, al predetto articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione» e le parole: «entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il quindicesimo giorno antecedente la medesima data»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di sostenere e favorire i processi democratici e l'espressione dei cittadini in occasione della prossima consultazione referendaria, è autorizzata una spesa pari a 300.000 euro per l'anno 2026, destinata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, affinché garantisca la massima divulgazione, attraverso una capillare informazione, sui termini e le modalità di voto della consultazione referendaria fissata nei giorni del 22 e 23 marzo 2026, utilizzando allo scopo ogni canale utile, che raggiunga anche i mezzi di trasporto pubblici e, in particolare, i luoghi di aggregazione giovanile.

4. Per i medesimi fini di cui al comma 3, la società concessionaria del servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale assicura tempi e spazi della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale quotidiana

all'informazione sui termini e sulle modalità di voto per i cosiddetti «fuori sede» stabiliti in occasione della consultazione referendaria del 22 marzo 2026, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al ventesimo giorno antecedente alla data di svolgimento della consultazione.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

### 1.0.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 1.1.

*(Agevolazioni per gli studenti fuori sede per l'esercizio del diritto di voto)*

1. Per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, agli studenti di età inferiore ai ventotto anni residenti nei comuni e nelle regioni interessate, che siano domiciliati per motivi di studio in altra regione, è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nella misura del 100 per cento del prezzo base sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi *standard*.

2. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al primo comma, nei limiti dell'importo massimo stabilito.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2026 in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### 1.0.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 1.1.**

*(Fondo per l'introduzione del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici)*

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2026, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.

2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la territorialità, la libertà e la segretezza del voto."

---

### 1.0.9

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 1.1.**

*(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)*

1. Al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

### 1.0.10

CATALDI, MAIORINO, GAUDIANO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 1.1.**

*(Disposizioni per l'introduzione del voto elettronico)*

1. Al fine di sostenere e favorire i processi democratici e la partecipazione dei cittadini in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, il Fondo per il voto elettronico di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato all'introduzione in via sperimentale di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali,

amministrative ed europee e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è finanziato di 1 milione di euro per l'anno 2026.

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 628, primo periodo, della medesima legge n. 160 del 2019, è differito al 30 giugno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

### 1.0.11

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### "Art. 1.1.

*(Fondo per la sperimentazione del voto tramite certificato elettorale digitale)*

1. Allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie ed introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2026. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con gli uffici competenti del Ministero dell'interno e l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al presente comma e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la territorialità, la libertà e la segretezza del voto. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

#### **1.0.12**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

#### **"Art. 1.1.**

*(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

---